

COPIA

AL 19628/08 - 398

**Si notifici
il 10.1.2009
ULTIMO GIORNO
(Art. 23 bis l. 1034/71)**

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

APPELLO

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

1) Greentel S.r.l., 2) Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici - COSTT, 3) eDreams S.r.l., 4) Punto S.r.l., 5) Dvbcom S.r.l., 6) Telemedico S.r.l., 7) Unitedcom S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Siciliano e Giovanna De Santis, presso i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via di San Sebastianello n. 9;

nei confronti

- di Telegate Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Donati ed Alfonso Celotto, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Scrofa n. 57;

- del Codacons e dell'Associazione degli Utenti per i diritti telefonici - A.U.S. TEL Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Ursini, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il proprio ufficio legale nazionale, al Viale Mazzini n. 73;

- dell'Associazione Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore dr.ssa Luisa Crisigiovanni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo

OGGI ULTIMO GIORNO

Giurdanella e Guido Scorza, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Giordano n. 36;

- dell'Associazione Assoutenti, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Mario Finzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Finocchiaro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Romeo Rodriguez Pereira n. 211;

- dell'Associazione Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore dr.ssa Mara Colla, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Festelli e Barbara D'Agostino, presso la seconda dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Spalato n. 11;

- dell'Associazione Movimento Difesa del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Antonio Longo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Anzalone e Guido Mazzone, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la propria sede legale, alla Via Piemonte n. 39/A;

- dell'Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Ivano Giacomelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Laurenzano, ed elettivamente domiciliata in Roma presso la propria sede legale, alla Via Oderisi da Gubbio n. 18;

per l'annullamento o la riforma, previa sospensione, della sentenza 10.12.2008 n. 11194/08 (ricorso 4785/2008) resa inter partes dal TAR del Lazio, Sezione Terza Ter, notificata l'11.12.2008.

FATTO E SVOLGIMENTO NORMATIVO

Forma oggetto della presente controversia il problema delle cosiddette numerazioni telefoniche a sovrapprezzo e dei frequenti abusi che ne scaturiscono a danno di inconsapevoli utenti.

Si tratta di numerazioni che nel piano nazionale di numerazione vengono identificate con alcune "decadi" quali 144, 166, 892, 899 e simili. Il piano riserva tali numerazioni alla prestazione agli utenti di particolari servizi, come le informazioni della più varia natura, l'acquisto o la prenotazione di biglietti per viaggi o spettacoli, l'intrattenimento (giochi, oroscopi ecc.). Per ottenere tali servizi, ovviamente, l'utente deve pagare, oltre al costo base della telefonata, anche un "sovrapprezzo", che è in realtà il corrispettivo per la prestazione del servizio richiesto. I servizi possono essere prestati direttamente dagli operatori di rete telefonica (fissa o mobile) titolari della concessione del numero, oppure da "centri servizi", cioè da imprese specializzate nella prestazione di questi servizi alle quali gli operatori di rete concessionari concedono l'utilizzo del numero.

La materia è delicata perché un impiego ben mirato della pubblicità di taluni numeri a sovrapprezzo, attuata attraverso altre forme di comunicazione elettronica (in particolare, attraverso la televisione, in particolare locale), ovvero attraverso lo stesso mezzo telefonico, ha consentito, negli anni, di indurre ad utilizzare tali numeri larghe fasce di utenti che non erano in grado, quantomeno, di valutare esattamente l'effettiva convenienza del servizio richiesto e poi fatturato nella bolletta. In certi casi, addirittura, l'utenza è stata inconsapevole di usufruire di un servizio a sovrapprezzo, e se ne è resa conto soltanto nel momento in cui ha ricevuto la bolletta. Vittime di questi abusi sono risultati nella realtà, in particolare soggetti con debole capacità di autodeterminazione (minori, anziani, soggetti affetti altrimenti vulnerabili). Nella maggior parte dei

casi si è rilevato che venivano offerti servizi o non consapevolmente richiesti come servizi a sovrapprezzo, o privi di utilità in relazione a bisogni realmente fondamentali (giochi, oroscopi, forme varie di intrattenimento, compreso quello di tipo erotico), o comunque senza una adeguata percepibilità da parte dell'utente "debole" dell'effettivo costo del servizio.

E' quindi emersa la necessità di tutelare l'utenza dal pericolo insito in un mezzo che di per sé, altrimenti, potrebbe operare, e in molte realtà opera, come una utile forma di semplificazione della fruizione di servizi effettivamente importanti per la vita individuale.

Uno degli strumenti indispensabili di tutela è, nelle sue varie forme, il servizio di blocco delle chiamate in uscita dirette alle numerazioni a sovrapprezzo.

Gli interventi legislativi e amministrativi sulla materia iniziano da epoca ormai risalente.

Si può far iniziare la disciplina del settore dal decreto del Ministro delle Poste e telecomunicazioni 13.7.1995 n. 385.

In dichiarata attuazione delle Direttive comunitarie 90/387/CEE e 90/388/CEE, il DM all'art. 1 lett. a) così definì i servizi in questione:

"Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da "modalità di espletamento", "caratteristiche e contenuti", "procedure di esercizio" quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento".

Su questa base, il DM del 1995 disciplinava le modalità di prestazione di questi servizi. In particolare, si possono qui evidenziare l'art. 6, intitolato ai "Servizi rivolti ai minori", il quale così disponeva:

"1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:

avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.

2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3 e 4, questi servizi non devono:

indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi audiotex e videotex".

L'art. 7, dedicato agli "Inabili", disponeva invece: *"I fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono approfittare della situazione di persone che, anche se non interdette o inabilite, si trovino nello stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo psichicamente vulnerabili."*

Quanto alle possibilità per l'utente di disabilitare tali servizi, il DM conteneva l'art. 9, il quale disponeva soltanto: *"Salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 2[che qui non interessa], è in facoltà dell'utente, che non intenda*

fruire dei servizi audiotex, di rinunciarvi con richiesta scritta indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun costo od onere, nel caso di disabilitazione permanente.”.

Venne poi emanato il decreto legge 545/96, convertito in legge 650/96. Qui interessa l'art. 1 comma 25, giusta il quale *“Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione.”.* Si prevedeva in tal modo l'aggiornamento del DM 385/95, anche con riferimento alla disciplina dell'autoabilitazione e autodisabilitazione da parte dell'utente dei servizi audiotex e videotex.

Il processo normativo di liberalizzazione e, nel contempo, di tutela dell'utenza proseguì con la legge 249/97, che istituì l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e che all'art. 1 comma 6 lett. c) n. 2 dispose: *“Le competenze dell'Autorità sono così individuate: c) il consiglio:*

....

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti”.

Seguì il DPR 77/2001, di recepimento delle Direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE, sull'apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni. L'art. 28 dispose: *“Al fine di garantire che, tramite le reti*

telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché sia garantita, da uno o più operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilità di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresì le misure necessarie ad assicurare la disponibilità dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorità può autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I".

L'allegato V, nella parte I lett. b), così definiva il blocco selettivo di chiamata: "*Blocco selettivo di chiamata:*

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri".

L'Autorità diede attuazione all'art. 28 del dpr 77/2001 con la delibera n. 78/2002, intitolata, appunto, alle "*Norme di attuazione dell'articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata*". In questa delibera fu "*RITENUTO che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto dovranno prevedere nella loro offerta commerciale, per tale servizio, almeno l'opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata dall'utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni che permetta di tutelare*

l'utenza riguardo all'accesso a servizi e contenuti, in particolare quelli a sovrapprezzo".

Conseguentemente, all'art. 1 fu disposto che *"Ai fini del presente provvedimento si intende per "blocco selettivo di chiamata" il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri".* E all'art. 2 che *"Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante."*

I tipi di chiamate e di numerazioni individuati dall'allegato erano i seguenti:

1. *Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale "00");*
2. *Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);*
3. *Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);*
4. *Chiamate verso servizi di numero personale (178);*
5. *Chiamate verso servizi interattivi in fonìa (163, 164);*
6. *Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);*
7. *Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);*
8. *Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) - esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto - il cui prezzo minutarario è superiore o uguale a 0,22931*

Euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 Euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 Euro (I.V.A. esclusa);

9. *Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore”.*

In questo contesto, si decise di dare attuazione, altresì, al riportato art. 1 comma 25 del d.l. 545/96 il quale, come detto, prevedeva l'aggiornamento del regolamento generale sui servizi audiotex e videotex.

Si pose il problema se, nel descritto quadro normativo, la competenza ad adottare il regolamento nello specifico campo dei servizi audiotex e videotex permanesse nel Ministero delle Comunicazioni o fosse invece stata integralmente devoluta all'Autorità, nell'ambito della generale competenza regolamentare di questa in materia di accesso e prestazione dei servizi, ivi compreso il blocco selettivo.

Venne interpellato in sede consultiva codesto Consiglio di Stato, il quale si espresse in merito con il parere 2354/2002 delle Sezioni riunite Prima e Atti Normativi. Il parere concluse per la persistenza della competenza nel Ministero, svolgendo le seguenti considerazioni riguardo al coordinamento delle diverse normative astrattamente applicabili.

“La Sezione preliminarmente intende dar atto che vi sono solidi argomenti a sostegno di entrambe le tesi e ciò è indicativo dell'utilità di una integrazione normativa che attribuisca in maniera esplicita la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali”. “La Sezione allo stato ritiene che la

disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/96 ... che ha attribuito al Ministro delle comunicazioni il potere regolamentare per la disciplina dell'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, non sia stata abrogata dalle disposizioni successive sopra richiamate. In particolare l'art. 1, comma 6, lett. c) della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede che il Consiglio dell'Autorità "garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti.". L'art. 22, comma 1, lett. d) ed e) del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 prevede che "l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di comunicazione; e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali". "Considerato che nessuna disposizione, successiva alla norma attributiva del potere regolamentare al Ministro, di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 54/96, ha specificamente disciplinato la potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex, le seguenti due circostanze, fra loro connesse, inducono alla conclusione della specialità e quindi della prevalenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n.545/1996 sulle successive disposizioni generali:

- a) la materia dei servizi audiotex e videotex ha costituito oggetto di disciplina speciale;
- b) la ratio ditale specialità giustifica la attribuzione del poter regolamentare in questione al Governo piuttosto che all'Autorità;

Per quanto riguarda la prima circostanza, va rilevato che fin da 1995 il Governo ha adottato un regolamento ministeriale recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex (d.m. 13 luglio 1995, n. 385). ...

Le ragioni alla base di tale specialità sono anche alla base della attribuzione al Ministro del potere regolamentare ad opera del decreto legge n. 545/96 e, come è rilevato nella relazione della Autorità, tali ragioni sono individuabili nelle prevalenti esigenze di tutela della persona e dei valori di rilievo sociale e culturale e di prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile.

Se tali particolari, primari interessi devono essere a base della regolamentazione dei servizi audiotex e videotex, è coerente che la funzione regolatrice in materia possa essere attribuita al potere politico e quindi sottratta all'Autorità, che è stata istituita quale portatrice degli interessi principali alla trasparenza, al pluralismo, ed alla garanzia della "parità delle armi" nei settori della informazione e dei mezzi di comunicazione.

La circostanza che, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, di cui al d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, che attua, riportandola, la disposizione di cui all'art. 14 della direttiva 98/10/CE, l'Autorità abbia adottato la delibera n. 78/02 Cons., in data 13 marzo 2002, pubblicata nella G.U. del 4 maggio 2002, per garantire agli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche i servizi di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, non contrasta con la conclusione proposta. Infatti, il provvedimento dell'Autorità, che pur interferisce con la materia in questione, da un lato può concernere un ambito più vasto rispetto a quello dei servizi audiotex e videotex, dall'altro si limita a disciplinare il blocco selettivo di chiamata e la fatturazione dettagliata."

Successivamente al parere entrò in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003). Di interesse per la presente causa è l'art. 60, che dispone: "Controllo delle spese.

1. *Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.*

2. *Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.*

3. *L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.”*

L'allegato 4, parte A, per quanto qui interessa, prevede: “*Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: ... b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)*

Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.”

Queste disposizioni costituiscono attuazione della Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), e in particolare del considerando 15 secondo il quale “15) *Gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della situazione dei consumatori dal punto di vista dell'utilizzo dei servizi telefonici accessibili al pubblico e, in particolare, dell'accessibilità dei prezzi. L'accessibilità dei prezzi del servizio telefonico è legata all'informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese telefoniche nonché al costo relativo dei*

servizi telefonici rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. L'abbordabilità dei prezzi implica pertanto il conferimento ai consumatori di talune potestà imponendo corrispondenti obblighi di servizio universale nei confronti delle imprese designate a tal fine. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate (ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata), la possibilità per i consumatori di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e la possibilità per i consumatori di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento. Tali misure dovranno probabilmente essere riesaminate o modificate in funzione dell'evoluzione del mercato. Le condizioni vigenti non prevedono che gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale siano tenuti ad avvertire gli abbonati se viene superato un determinato limite di spesa o se la configurazione delle chiamate effettuate si discosta sensibilmente da quella usuale. Nell'ambito del futuro riesame delle pertinenti disposizioni legislative si dovrebbe valutare l'eventuale necessità di avvertire gli abbonati in suddette circostanze.”.

Questo considerando è sviluppato dall'art. 10 della Direttiva, che dispone: *“Controllo delle spese.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 9, paragrafo 2, definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2

forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente sia in grado di disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili.”

L'allegato I, parte A, prevede per ciò che qui interessa: “Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 10. ... b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.”.

Uniformandosi al citato parere di codesto Consiglio di Stato, il Ministero delle Comunicazioni ha poi adottato il DM 145/2006 (c.d. decreto Landolfi). Per quanto in particolare interessa la presente causa, nelle premesse del DM si legge: “Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;

Considerato il carattere di lex specialis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna piattaforma tecnologica;

Considerata la necessità di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento che ricompanda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato”.

Di particolare interesse sono poi le seguenti norme del DM 145.

Art. 1 c. 1 contenente le definizioni: “h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo

complessivo comprendente il trasporto, l'istadamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni". ...

"m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti mobili il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card."

Art. 2 "Finalità e oggetto.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.

2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:

- a) tipologia e contenuto;*
- b) modalità di espletamento e di attivazione;*
- c) obblighi a carico degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;*
- d) pubblicità;*
- e) vigilanza e controllo;*
- f) sanzioni."*

Art. 5 "Minori e categorie particolari.

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:

a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;

d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.”.

Art. 13. “Erogazione e durata del servizio.

1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.”.

Art. 14 “Fatturazione.

1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.

...

6. L'importo massimo che può essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, è fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.

...

10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN) ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.”

Art. 19 “Blocco selettivo di chiamata.

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a

sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;

b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.

4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.”.

Nello svolgimento della sua funzione istituzionale di vigilanza sulle pratiche concorrenziali in atto nel mercato della telefonia, in particolare per quanto riguarda la tutela degli utenti sotto il profilo della trasparenza e del controllo della spesa, l'Autorità rilevò che, nonostante l'operatività delle normative fin qui richiamate, il livello di tutela si mostrava insufficiente.

Continue e crescenti erano infatti le denunce indirizzate alla stessa Autorità o ad altre sedi (Ministero, Comitati regionali delle comunicazioni, Associazioni di tutela ecc.), nelle quali si lamentavano gravi abusi del tipo descritto all'inizio nel settore delle numerazioni speciali e in particolare di quelle collegate a servizi a sovrapprezzo.

L'Autorità indisse allora una consultazione pubblica tra gli interessati ai sensi degli artt. 11 e 12 d. lgs. 259/2003 (delibere 660/06 e 124/07). All'esito, adottò la delibera 418/07 del 7.8.2007.

Nelle premesse di questa si legge: "*CONSIDERATO che, anche dopo l'entrata in vigore del regolamento ministeriale recante disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al citato decreto ministeriale n. 145 del 2006, continuano ad essere presentate all'Autorità e, in rilevante misura, agli organi di polizia, migliaia di denunce per presumibili truffe o raggiri riguardo ad addebiti in bolletta di chiamate non effettuate, in particolare verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni internazionali e satellitari, situazione questa evidenziata nel corso dell'audizione periodica del 23 ottobre 2006 anche dalle associazioni dei consumatori, che hanno proposto come possibile correttivo che insieme con la bolletta telefonica sia inviato un bollettino separato relativo al pagamento dei servizi a sovrapprezzo;*

CONSIDERATO altresì che pervengono segnalazioni e che si instaurano controversie tra utenti e operatori riguardo, tra l'altro, a:

- abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, in particolare su telefonia mobile (ad esempio loghi, suonerie), che comportano per l'utente addebiti automatici e notevoli difficoltà per la relativa cessazione;

- addebiti in bolletta di somme ingenti ed inattese, in alcuni casi di origine fraudolenta e, in altri, relative a traffico non fatturato in precedenza

anche in conseguenza del mancato rispetto della periodicità della fatturazione degli importi e dell'invio delle bollette;

- scarsa comprensibilità della bolletta telefonica, in particolare, nel caso di adesione dell'utente ad opzioni o promozioni con le quali l'operatore, dietro corrispettivo, si impegna a fornire una quantità di servizi predeterminata;

CONSIDERATO che in tema di contratti a distanza e di invio di beni ed attivazione di servizi non richiesti l'Autorità è intervenuta con la delibera 664/06/CONS;

CONSIDERATO che in tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia l'Autorità ha adottato la delibera 96/07/CONS ed ha altresì stabilito, con la delibera 126/07/CONS, un programma volto a rendere effettiva la possibilità di confrontare le offerte economiche dello stesso operatore e di operatori differenti e con la delibera 88/07/CSP ha disposto l'avvio di una consultazione pubblica in tema di qualità dei servizi di contatto, ivi inclusi, quindi i servizi di assistenza clienti che sono fondamentali per assicurare agli utenti una corretta e completa informazione;

CONSIDERATO che, come ribadito dal Consiglio di Stato nei pareri resi sullo schema di regolamento ministeriale in materia di servizi a sovrapprezzo, anche dopo l'adozione del regolamento da parte del Ministero rimane immutato il potere regolamentare e gli altri poteri attribuiti all'Autorità dalle disposizioni legislative vigenti

RITENUTA necessaria l'adozione di un provvedimento che, affiancandosi alle misure in materia di contratti a distanza e di trasparenza, ampli le facoltà a disposizione dell'utente per controllare la propria spesa telefonica, attraverso il rafforzamento degli strumenti di prevenzione

(sbarramento selettivo di chiamata – servizio gratuito - vale a dire quella prestazione, riconosciuta anche dalle direttive comunitarie come uno dei principali strumenti di controllo della spesa a beneficio degli utenti, che consente, previa richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica, di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o le chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri; avviso telefonico gratuito all'utente in caso di rilevazione di traffico anomalo) e degli strumenti di verifica successiva (maggiore comprensibilità e completezza della bolletta e della documentazione di fatturazione) e di autotutela (maggiore conoscenza delle procedure di reclamo e di quelle per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per legge, disciplinato dalla delibera 173/07/CONS);

RITENUTO che, ferma restando la disciplina del blocco selettivo per le chiamate verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo stabilita dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 145 del 2006, occorra disciplinare lo sbarramento selettivo di chiamata anche con riferimento ad opportuni panieri di numerazioni ed a chiamate verso numerazioni diverse da quelle a sovrapprezzo cui corrispondono prezzi elevati o comunque elevata criticità delle segnalazioni;

RITENUTO necessario prevedere anche che l'utente possa scegliere il blocco di chiamata permanente, evitando così di dover utilizzare un codice identificativo personale (P.I.N.), e che, inoltre, tale blocco possa riguardare tutte le numerazioni a più alta criticità, tranne quelle relative ai servizi informazione abbonati, che il "considerando" 11 della direttiva 2002/22/CE qualifica come "strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico";

RITENUTO, inoltre, che la nuova disciplina del blocco di chiamata dovrà riguardare sia l'accesso diretto che quello indiretto (realizzato con infrastrutture proprie dell'operatore, ULL, WLR, VULL, carrier selection o carrier preselection, protocollo IP, etc.) alla rete telefonica pubblica fissa;"

Su questa base, la delibera, per quanto qui interessa, ha così disposto.

Art. 1. Definizioni. *"Ai fini del presente provvedimento si intende per:*

k) "sbarramento selettivo delle chiamate in uscita": la prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

l) "blocco selettivo di chiamata a P.I.N.": l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita che consente all'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, per le reti telefoniche pubbliche fisse di bloccare, ovvero di sbloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni diverse da quelle gratuite, da quelle ad addebito ripartito, da quelle geografiche nazionali e da quelle per servizi di comunicazioni mobili e personali;

m) "blocco selettivo di chiamata per i servizi a sovrapprezzo": l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del decreto n. 145 del 2006;

n) "blocco permanente di chiamata": l'opzione dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita che consente all'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, per le reti telefoniche pubbliche fisse, di bloccare, gratuitamente, in modalità permanente, fino a nuovo ordine da parte

dell'utente medesimo le chiamate verso il paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 al presente provvedimento; a tale opzione non è associato alcun codice personalizzato ma l'attivazione/disattivazione dell'opzione avviene gratuitamente per il tramite del servizio telefonico di assistenza clienti dell'operatore, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall'operatore, ma senza la possibilità per il cliente di poter procedere autonomamente alla attivazione o disattivazione del servizio”

Articolo 2. Sbarramento selettivo di chiamata.

“1. Gli operatori della telefonia fissa offrono gratuitamente agli abbonati, a richiesta, almeno le opzioni dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'articolo 1, lettere l) e n), nonché, nei casi previsti dal decreto ministeriale n. 145/06, l'opzione di cui all'articolo 1, lettera m).

2. L'elenco delle numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata, indicate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere variato dall'Autorità, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e del tavolo permanente delle associazioni dei consumatori di cui alla delibera 614/06/CONS, tenendo conto della criticità delle numerazioni anche in base alle eventuali denunce che perverranno”.

L'allegato 1 così individua le numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata.

“Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera n).

Elenco delle numerazioni da inserire nel blocco permanente di chiamata:

Numerazioni per servizi a tariffazione specifica: 144, 166, 892, 899

Numerazioni per servizi interattivi in fonia: 163, 164

Numerazioni per servizi interni di rete: 4

Numerazioni per servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato: 30X, 31X

Numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari ad alta criticità: 0088X, 00126, 001345, 00147, 001670, 00175, 00176, 00178, 00370 00372, e tutte le altre numerazioni internazionali e satellitari il cui prezzo è superiore a quello applicato da Telecom”.

Questa delibera si compendia, come si vede, nell'introdurre accanto a quelle previste dal DM 145/2006 altre forme di blocco o sbarramento di chiamata, più semplici perché, soprattutto, non richiedenti l'impiego di un PIN. Il blocco permanente (lett. n), in particolare, consente all'utente di chiedere all'operatore di rete di bloccare in generale le chiamate verso tutte le categorie di numerazioni indicate nell'allegato 1 come "ad alta criticità"; ciò con una semplice telefonata gratuita al servizio di assistenza. Con altra semplice telefonata gratuita l'utente può revocare il blocco e riabilitare la propria utenza alle chiamate verso tutte quelle categorie di numerazione.

La delibera 418/07 non venne impugnata da nessuno degli odierni appellati. Essa venne impugnata soltanto dalla S.p.a. Telecom con il ricorso n. r.g. 9879/07 tuttora pendente avanti alla 3^a sezione del Tar del Lazio. Con questo ricorso la Telecom chiese ed ottenne una misura cautelare in data 13.12.2007 consistente nella concessione di un maggior termine, rispetto a quello previsto dall'art. 7 della delibera (centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16.8.2007) per adeguarsi ai nuovi servizi previsti dalla delibera.

Il maggior lasso di tempo così trascorso, consentì all'Autorità di verificare ulteriormente la situazione del mercato. Il 20.2.2008 l'Autorità adottò

quindi la delibera 97/08, **che costituisce il primo provvedimento impugnato nel presente contenzioso.**

Per semplicità di esposizione si trascrive qui di seguito la delibera:

“VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la delibera 660/06/CONS di avvio del procedimento "Trasparenza della bolletta telefonica, blocco selettivo di chiamata e tutela dell'utenza", di cui si è data comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 23.12.2006;

VISTA la delibera 418/07/CONS recante "Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 16.08.2007;

VISTA l'ordinanza resa dal T.A.R. Lazio in data 13 dicembre 2007 su ricorso n. 9879/2007 proposto da Telecom Italia S.p.A., che ha sospeso l'art. 7, comma 1, seconda alinea dell'allegato A alla delibera 418/07/CONS, che prevedeva il termine "entro il quale gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica" delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato stesso;

CONSIDERATO che nella predetta ordinanza il T.A.R. Lazio ha così motivato "tale termine appare incongruo soprattutto ove si consideri che il dies a quo è coinciso con il periodo estivo; Ritenuto pertanto di sospendere l'art. 7,

comma 1, seconda alinea fino a quanto l'Agcom non assegna un termine obiettivamente adeguato all'assolvimento degli adempimenti previsti dai citati artt. 2, 3, 4 e 5, tenuto peraltro in considerazione il termine che già la ricorrente ha avuto per intraprendere le predette operazioni tecniche”.

RILEVATA pertanto la necessità di assegnare agli operatori un nuovo termine entro cui dovranno assolvere gli adempimenti predetti;

AUDITI in data 24 gennaio 2008 gli operatori partecipanti al procedimento avviato con la delibera 660/06/CONS e le associazioni rappresentative dei consumatori;

CONSIDERATA la necessità manifestata dalle associazioni di prevedere termini brevi per l'attuazione delle predette disposizioni e soprattutto di effettuare un intervento ulteriore e risolutivo nello stesso settore, al fine di contrastare in maniera definitiva le conseguenze pregiudizievoli per l'utenza derivanti dall'uso improprio di specifiche numerazioni telefoniche costose o di non ordinaria utilizzazione;

CONSIDERATA inoltre la necessità, segnalata dagli operatori, di stabilire i nuovi termini per l'attuazione delle predette disposizioni tenendo conto della diversa complessità delle operazioni tecniche che gli stessi sono tenuti a compiere per l'assolvimento dei singoli adempimenti di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTO il tempo trascorso dalla pubblicazione della delibera 418/07/CONS, durante il quale tutti gli operatori hanno avuto la possibilità di intraprendere le predette operazioni tecniche, in un termine che ad oggi è già divenuto sensibilmente più lungo di quello originariamente previsto;

RITENUTO pertanto congruo il termine del 31 marzo 2008 per la definitiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle citate disposizioni, ad

eccezione di quelli previsti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 5, comma 3, per i quali, tenuto conto della maggiore complessità delle operazioni tecniche da compiere, è congruo il diverso termine del 30 giugno 2008;

RAVVISATA conseguentemente l'opportunità di stabilire gli indicati termini diversi per l'attuazione dei due gruppi di adempimenti individuati;

RAVVISATA inoltre la necessità e l'urgenza, conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori, di un ulteriore intervento di prevenzione e di controllo della spesa, da mettere a disposizione dell'utenza residenziale, per la realizzazione di un significativo livello di tutela dei consumatori nel settore: tanto tenendo conto della richiesta di un intervento risolutivo formulata dalle associazioni di consumatori dopo la pubblicazione della delibera 418/07/CONS, e alla luce del recente ulteriore aumento dei fenomeni collegati all'uso improprio di talune numerazioni a sovrapprezzo, anche internazionali e satellitari, e dei casi di denuncia e contenzioso da essi derivanti, che stanno determinando un forte allarme sociale e notevoli disagi o ritardi presso tutte le camere conciliative del settore – Corecom, Camere di Commercio, Camere di conciliazione paritetica;

CONSIDERATO che nel quadro delineato si impone l'introduzione della previsione che, in applicazione di un meccanismo di silenzio-assenso, disponga l'attivazione sulle utenze fisse, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n) dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, per coloro che non abbiano manifestato entro il 31 maggio 2008 alcuna volontà riguardo alla disponibilità delle opzioni di sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui al medesimo allegato;

RITENUTO quindi, per tutto quanto precede, di dover prevedere che gli operatori della telefonia informino con ogni adeguato mezzo i propri utenti: a) della disponibilità, dal 31 marzo 2008, dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS, avvisandoli, anche mediante appositi messaggi in fonia, sia della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste, sia di rinunciare del tutto allo sbarramento; b) del fatto che, in applicazione di un meccanismo di silenzio-assenso, a quanti non abbiano manifestato alcuna volontà al riguardo entro il 31 maggio 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS per le utenze fisse;

Delibera

Art. 1

1. Gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS entro il termine del 31 marzo 2008, con eccezione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 5, comma 3, per cui è stabilito il diverso termine del 30 giugno 2008.

Art. 2

1. Gli operatori della telefonia fissa informano i propri abbonati e utenti con ogni adeguato mezzo, ivi inclusa la documentazione di fatturazione e appositi messaggi in fonia:

a) della disponibilità, dal 31 marzo 2008, dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo sbarramento;

b) del fatto che agli abbonati che non hanno per espresso manifestato alcuna scelta diversa al riguardo entro il 31 maggio 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, lo sbarramento selettivo di cui al comma 2.

2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera automatica, agli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o rinuncia ai sensi del comma 1, lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS con decorrenza dal 30 giugno 2008.

3. Le modalità di attivazione delle diverse opzioni di sbarramento selettivo di cui al comma 1 debbono essere tali da assicurarne l'immediata efficacia verso tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS senza necessità di ulteriori operazioni da parte dell'utente.

4. Nel caso dell'opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, le eventuali modalità che gli operatori della telefonia mettono a disposizione dell'utenza per disinserire autonomamente dal paniere una o più numerazioni debbono essere facilmente comprensibili ed attuabili.

5. Le misure disposte dai commi precedenti con riferimento a tutte le numerazioni comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS devono essere automaticamente adeguate dagli operatori alle future modifiche di quei panieri.

6. L'utenza che fruisca in maniera automatica dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita secondo quanto previsto dal comma 2, ha la facoltà di chiedere in ogni tempo l'attivazione in sua vece dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita in una delle opzioni di cui alle lettere l) ed m)

dell'articolo 1, comma 1, dell'allegato A alla delibera 418/07/CONS. In tal caso l'operatore è tenuto a fornire al richiedente il PIN nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera 418/07/CONS".

La previsione essenziale della delibera 97/08 era, dunque, l'introduzione dello sbarramento selettivo sui panieri di numerazioni indicati dall'art. 1 lett. n) e dall'art. 2 della delibera 418/07 in via preventiva e generalizzata; con diritto dell'utenza, ovviamente, di farlo venire meno con una comunicazione telefonica all'operatore di rete per passare ad un diverso regime: gli altri tipi di sbarramento o blocco selettivo previsti dalla delibera 418/07, oppure l'assenza di qualsiasi blocco o sbarramento.

La delibera 97/08 venne impugnata dagli odierni appellati con il ricorso al Tar del Lazio introduttivo della presente causa. Vennero svolti i motivi che la sentenza in epigrafe sintetizza. Preliminari erano i motivi di incompetenza e di vizio di procedura.

Quanto alla competenza, i ricorrenti desumevano dall'art. 1 c. 25 del d.l. 545/96 l'esistenza di una competenza esclusiva del Ministero delle Comunicazioni ad adottare qualsiasi provvedimento in materia di blocco o sbarramento di chiamate e numerazioni relative a servizi a sovrapprezzo. Quanto alla procedura, i ricorrenti sostenevano che la delibera 97/08 non era stata preceduta dalla consultazione pubblica voluta dall'art. 11 d. lgs. 259/2003, né poteva sottrarsi a tale consultazione perché non costituiva una misura d'urgenza ai sensi dell'art. 12 del medesimo d. lgs.

Il Tar concedeva la richiesta misura cautelare, motivando l'esistenza di un pregiudizio irreparabile dalla circostanza che non sarebbe stata data all'utenza adeguata notizia dell'introduzione, a partire dal 30 giugno 2008, del

blocco automatico in via preventiva e della possibilità di chiederne la non applicazione al proprio operatore di rete.

In conseguenza della misura cautelare, l'Autorità adottava la delibera 348/08, che si riporta:

“VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la delibera 418/07/CONS, recante “Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 16 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 97/08/CONS, recante “Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.65 del 17 marzo 2008;

RICHIAMATE e confermate le considerazioni svolte in quest'ultima delibera circa la necessità di realizzare un più significativo livello di tutela dei consumatori sotto il profilo della prevenzione e del controllo della spesa e circa l'imprescindibile esigenza ed urgenza, per il raggiungimento del predetto obiettivo, di imporre che il blocco permanente delle chiamate in uscita, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n) dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS,

sia attivato per tutte le utenze fisse in via automatica, ove non sia intervenuta la comunicazione dell'abbonato o utente di non volerne usufruire;

RITENUTO, avuto riguardo all'istanza della società XXXX del 18 giugno 2008, che l'estrema diffusione e l'ininterrotta persistenza, ormai da numerosi anni, del grave fenomeno dell'uso improprio di numerazioni a sovrapprezzo in pregiudizio dell'utenza, inducono a giudicare senz'altro inefficace ai fini della tutela dei consumatori qualsiasi forma di mera autodisciplina o autoregolamentazione, occorrendo inequivocabilmente in materia, al contrario, il ricorso ad incisivi strumenti prescrittivi;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b), della delibera n. 97/08/CONS, che prevede l'obbligo degli operatori della telefonia di informare i propri abbonati dell'introduzione dal 30 giugno 2008 del blocco permanente delle chiamate uscenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, a meno che l'interessato non comunichi un diverso intendimento entro il 31 maggio 2008;

CONSIDERATO che l'adempimento del predetto obbligo informativo costituiva presupposto logico per l'introduzione della nuova disciplina in materia di blocco permanente delle chiamate prevista dall'articolo 2 della delibera n. 97/08/CONS;

VISTE le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, della Terza Sezione nn. 2968/08, 2966/08 e 3010/08, del 12 giugno 2008;

CONSIDERATO che le predette ordinanze, nel fissare la trattazione delle cause all'udienza pubblica del 13 novembre 2008, hanno medio tempore sospeso l'efficacia della delibera nella parte in cui introduce dal 30 giugno 2008 l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate, in ragione principalmente dell'inadeguatezza dell'informazione fornita agli abbonati ed utenti sulla possibilità ad essi concessa di comunicare, entro il 31 maggio 2008,

la propria volontà di non avvalersi del predetto blocco delle chiamate, e sull'applicabilità dello stesso blocco dal 30 giugno 2008 in difetto di opzioni individuali;

CONSTATATO, quindi, che il TAR del Lazio ha ritenuto inadeguata l'informazione fornita dagli operatori sulla predetta disciplina e, in particolare, sulle modalità di introduzione in via automatica del blocco permanente di chiamata, rispetto alla data prevista in delibera, ossia il 31 maggio u.s., come termine a disposizione dell'abbonato per esprimere la propria volontà di non avvalersi del blocco permanente;

RILEVATA, pertanto, l'urgente necessità di stabilire un nuovo termine iniziale di efficacia della disciplina in materia di attivazione automatica del blocco selettivo di chiamata di cui all'art. 2 della delibera 97/08/CONS, in conseguenza dell'insufficiente informazione nei riguardi degli abbonati ed utenti, e di assicurare in pari tempo una più ampia ed efficace copertura informativa in relazione alla nuova scadenza;

SOTTOLINEATA la reversibilità in ogni momento del predetto blocco su richiesta di ciascun interessato;

RILEVATA la necessità di informare adeguatamente e con congruo anticipo gli abbonati ed utenti sulla nuova decorrenza dell'attivazione in via automatica del blocco permanente di chiamata, e ritenuto a tal fine necessario, anche per una maggiore salvaguardia delle imprese attive sulle numerazioni interessate, precisare gli adempimenti previsti a carico degli operatori individuando ulteriori e più puntuali modalità di comunicazione, allo scopo di realizzare una completa informazione degli utenti;

RITENUTO ragionevole, in considerazione dei tempi necessari per inviare la documentazione di fatturazione contenente le informazioni prescritte

e, comunque, per informare adeguatamente gli abbonati ed utenti, fissare al 1° ottobre 2008 il nuovo termine per l'attivazione del blocco permanente, in quanto primo termine compatibile con i tempi necessari per informare individualmente e con congruo anticipo gli abbonati;

VISTA la nota del 18 giugno 2008 nella quale Telecom Italia, alla luce dei rilievi evidenziati dal TAR del Lazio in ordine alla inadeguata informazione preventiva agli utenti, si dichiara pronta, tra l'altro, a inviare un messaggio informativo, a metà dei clienti con le fatture del prossimo mese di luglio e all'altra metà con le fatture di agosto, sull'estensione automatica del blocco permanente alla linea telefonica, a decorrere al più presto dal 30 settembre 2008, per tutte le linee telefoniche su cui non risulti già attivo un servizio di disabilitazione, e sulla circostanza che il cliente che non desideri l'attivazione in automatico del blocco dovrà esplicitare a Telecom la sua diversa volontà;

RAVVISATA, altresì, la necessità di prescrivere modalità di informazione aggiuntive, rispetto a quelle indicate nella delibera 97/08/CONS, che dovranno essere realizzate dagli operatori attraverso appositi messaggi in fonia all'utenza e la pubblicazione di comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;

RITENUTA l'opportunità, sempre ai fini di una migliore informativa dell'utenza, dell'inserimento nel sito web dell'Autorità di un apposito messaggio esplicativo sulle modalità di attivazione del blocco permanente delle chiamate verso le numerazioni interessate, potendosi altresì stabilire opportune forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori affinché anch'esse possano diffonderlo presso i consumatori;

SENTITE in occasione della riunione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti del 18 giugno 2008 le associazioni dei consumatori, che

si sono espresse nel senso dell'opportunità di rifissare sollecitamente nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS;

CONSIDERATO che con apposita nota degli uffici competenti le parti ricorrenti saranno invitate a elencare i numeri a sovrapprezzo utilizzati e i servizi offerti tramite essi, nonché a presentare tutta la documentazione idonea giustificativa di un'eventuale loro istanza di deroga;

Delibera

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della delibera n. 97/08/CONS sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli operatori della telefonia fissa informano in via preventiva i propri abbonati tramite la documentazione di fatturazione o altra apposita comunicazione individuale scritta, attraverso apposito messaggio individuale in fonia e con comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale:

a) della disponibilità immediata dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo sbarramento;

b) del fatto che, ove l'abbonato sprovvisto di sbarramento non comunichi una scelta diversa entro il 30 settembre 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 1° ottobre 2008 e in maniera automatica, il blocco permanente di chiamata di cui al comma 2.

2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera automatica, agli abbonati sprovvisti di sbarramento che entro il 30 settembre 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o rinuncia ai sensi del comma 1, il blocco permanente delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera n),

dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS con decorrenza dal 1° ottobre 2008. Telecom Italia dovrà adempiere gli obblighi di cui al comma 1 e al presente comma nel rispetto dei tempi indicati nella nota del 18 giugno 2008 citata in motivazione”.

2. La mancata, ritardata o incompleta esecuzione delle prescrizioni di cui al comma precedente sarà sanzionata in applicazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. L'Autorità pubblica sul proprio sito web un apposito messaggio esplicativo sulle modalità di attivazione del blocco permanente delle chiamate verso alcune numerazioni e può stabilire opportune forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori affinché possano contribuire a diffondere la relativa informazione presso gli utenti.”.

La nuova misura cautelare richiesta dai ricorrenti con motivi aggiunti veniva respinta dal Tar con ordinanza del 17 luglio 2008.

Nel frattempo era proseguito il monitoraggio del mercato da parte dell'Autorità, ed era risultata confermata la costante presenza di gravi abusi, così come di situazioni la cui criticità appariva calante. Per questo l'Autorità con delibera 210/08 aveva aggiornato il paniere delle numerazioni soggette a sbarramento automatico. Questo il testo della delibera:

“VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la delibera del Consiglio del 15 novembre 2006 n. 662/06/CONS di costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori;

VISTA la delibera n. 418/07/CONS recante "Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 16.08.2007 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, della delibera stessa;

VISTA la delibera n. 97/08/CONS recante "Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza", e, in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

RILEVATA l'opportunità di procedere ad una prima revisione del paniere di numerazioni di cui all'Allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, considerato il tempo trascorso dalla sua originaria formulazione e la recente entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata delibera 97/08/CONS;

CONSULTATI, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 418/07/CONS, in data 4 febbraio 2008 gli operatori di cui al tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della medesima delibera, nonché, in data 12 febbraio 2008, le associazioni di consumatori nell'ambito del tavolo permanente di cui alla delibera n. 614/06/CONS, e infine in data 10 aprile 2008 gli operatori e le associazioni suddette congiuntamente, al fine di acquisire osservazioni su un nuovo paniere di numerazioni e dati sulle criticità riscontrate con riferimento all'utilizzo delle numerazioni inserite nei panieri;

RILEVATO, in primo luogo, che con riguardo alle numerazioni in codice 30X e 31X, non sono stati riscontrati, da parte degli operatori,

particolari criticità o reclami tali da far presumere la presenza di fenomeni di possibile origine fraudolenta e che, pertanto, dette numerazioni possono essere espunte dal citato paniere;

*CONSIDERATO, invece, che, con riguardo alle numerazioni in codice 892***, il numero delle denunce, con disconoscimento del traffico da parte degli utenti, seppure in calo, è ancora tale da comportare la necessità di confermare l'inclusione nel paniere di tale codice, estendendo tuttavia l'esclusione, oltre ai numeri utilizzati per servizi di informazione elenco abbonati, anche a numerazioni, segnalate sotto la propria responsabilità dagli stessi operatori[1] nell'ambito del tavolo di cui all'articolo 6, utilizzate per servizi di pubblica utilità, per informazione e assistenza clienti e consumatori;*

[1] La numerazione 892007 è stata altresì segnalata da un'associazione di consumatori.

CONSIDERATO inoltre che, ancora in ottica di certezza e trasparenza per la tutela dell'utenza, con riguardo alle numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari da includere nel paniere è opportuno prevedere, come richiesto dagli operatori, un nuovo riferimento non già alle zone tariffarie dell'operatore "incumbent", bensì al parametro oggettivo del prezzo;

RITENUTO, quindi, che, con riferimento alle numerazioni inizianti con 00, sia necessario includere nel paniere, sulla base dell'attuale situazione, quelle il cui prezzo è superiore a 3 centesimi al secondo ed escludere quelle il cui prezzo è inferiore a 2 centesimi al secondo nonché richiedere agli operatori stessi di effettuare un costante monitoraggio delle numerazioni oggetto di reclamo da parte degli utenti e di inserire, quindi, flessibilmente nel blocco permanente anche quelle numerazioni il cui prezzo al secondo è compreso tra 2 e 3 centesimi di euro sulle quali dovessero verificarsi criticità o fenomeni

anomali di traffico, comunicandole, in tempo reale, al tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della delibera 418/07/CONS;

RITENUTA altresì l'opportunità, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano nazionale di numerazione, di confermare l'inclusione delle numerazioni 163 ed 164 (servizi interattivi in fonìa) nel paniere di cui all'allegato 1, eccezion fatta per le sole numerazioni 163 e 164 con tassazione forfetaria utilizzate per televoto o per raccolta fondi a scopi benefici (fino a un massimo di 1 euro iva inclusa), segnalate dagli stessi operatori sotto la propria responsabilità, e della numerazione 16472 segnalata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, vista la popolarità dell'utilizzo delle stesse presso il grande pubblico e sulle quali, al momento non sono presenti livelli di reclamo significativi;

RITENUTA infine l'opportunità di prevedere la possibilità di una periodica revisione o integrazione del paniere di numerazioni allegato alla presente delibera, a fronte di proposte motivate presentate dai titolari delle numerazioni nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o dalle associazioni dei consumatori del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS;

Delibera

Articolo 1

1. Il paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, collegato al blocco permanente di chiamata previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n), della delibera stessa, è sostituito dal paniere di numerazioni di cui all'allegato 1, che forma parte integrale e sostanziale della presente delibera.

2. L'Autorità può rivedere il paniere di cui al comma 1 anche sulla base delle eventuali proposte motivate presentate nell'ambito del tavolo tecnico di cui

all'art. 6 della delibera n. 418/07/CONS o del tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS.

3. Le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2008, termine entro il quale gli operatori della telefonia sono tenuti ad adeguare le proprie procedure e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica delle predette disposizioni.

4. L'Autorità vigila sulla rispondenza dell'utilizzo dei numeri di cui al comma 1 ai provvedimenti in materia di numerazione ed alle disposizioni di cui alla presente delibera.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art.98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche”.

Il nuovo allegato contenente i panieri di numerazione soggetti allo sbarramento era il seguente:

“Modifica del paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della Delibera n. 418/07/CONS

Elenco delle numerazioni da inserire nel blocco permanente di chiamata.

Numerazioni per servizi a tariffazione specifica: 144, 166, 892[1], 899

Numerazioni per servizi interattivi in fonia: 163, 164[2]

Numerazioni per servizi interni di rete: 4[3]

Numerazioni relative a direttrici internazionali e satellitari:

Tutte le numerazioni con prefisso iniziante per 00 internazionali e satellitari la cui tariffa, IVA inclusa, supera la seguente curva di prezzo:

a) 35 centesimi di euro alla risposta;

b) 3 centesimi di euro al secondo.

Gli operatori debbono altresì inserire nel blocco permanente le numerazioni con prefisso 00 il cui prezzo al secondo è pari o superiore a 2 centesimi di euro, qualora su di esse si verificano criticità o fenomeni anomali di traffico. A tal fine gli operatori di telefonia sottopongono a costante monitoraggio i reclami ricevuti e le numerazioni oggetto di reclamo da parte degli utenti e comunicano, in tempo reale, le numerazioni individuate ed i relativi aggiornamenti al tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della delibera 418/07/CONS.

[1] con esclusione delle seguenti numerazioni che offrono servizi di informazione abbonati: 892000, 892298, 892412, 892424, 892500, 892892, 892400,

e delle seguenti numerazioni segnalate dagli operatori come utilizzate per servizi di pubblica utilità per informazioni e assistenza ai clienti e ai consumatori: 892007, 892011, 892021, 892040, 892044, 892080, 892101, 892111, 892113, 892123, 892130, 892155, 892187, 892192, 892197, 892212, 892289, 892323, 892324, 892369, 892404, 892444, 892489, 892494, 892525, 892567, 892727, 892792, 892893, 892928, 892960.

Gli operatori titolari assicurano che tali numerazioni siano utilizzate conformemente alle disposizioni del presente provvedimento

[2] con esclusione delle seguenti numerazioni 163 e 164 con tassazione forfetaria fino a un massimo di 1 euro, iva inclusa, segnalate dagli operatori per utilizzi di televoto o per raccolta fondi a scopi benefici: 163111, 163200, 163300, 163303, 163311, 163400, 163500, 163600, 163800, 163900, 16422, 16423, 16448, 16463, 16477, 16478, 16482 e anche dall' A.A.M.S.: 16463, 16472
Gli operatori titolari assicurano che tali numerazioni siano utilizzate conformemente alle disposizioni del presente provvedimento

[3] con esclusione dei numeri gratuiti e dei numeri che danno accesso a servizi in abbonamento, supplementari al contratto principale di fornitura della linea o del servizio telefonico con l'operatore di telefonia erogati esclusivamente dal medesimo operatore (quali il trasferimento di chiamata)".

Anche questa delibera veniva impugnata con motivi aggiunti, che deducevano l'illegittimità derivata dalla delibera 97/08.

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati ritenendo fondati e assorbenti i motivi di incompetenza e di vizio di procedura svolti avverso la delibera 97/08, ed annullando questa "nella parte in cui introduce il blocco permanente di chiamata" e, per derivazione, la delibera 348/08. Il Tar non ha invece disposto l'annullamento della delibera 201/08, ritenendo che i motivi aggiunti relativi a questa delibera fossero improcedibili per carenza di interesse una volta annullata la delibera 97/08.

La sentenza in epigrafe, nei capi in cui annulla le delibere 97/08 e 348/08, è illegittima e va annullata o riformata per i seguenti

MOTIVI

La lunga narrativa che si è premessa fa parte integrante dei motivi che seguono, e ha inteso illustrare nei suoi effettivi dettagli la vicenda normativa e amministrativa che ne occupa, chiarendone i presupposti di fatto, i contenuti dispositivi, le finalità. Se si tengono conto questi complessi svolgimenti, appare agevole cogliere la fondatezza dei motivi che si passa sinteticamente ad illustrare.

1. La sentenza in epigrafe ha ritenuto fondato il motivo di incompetenza con la seguente motivazione:

“Con il primo motivo viene dedotta la nullità per incompetenza assoluta, derivante dalla violazione dell’art. 1, XXV comma, del d.l. 23/10/1996, n. 545, convertito nella legge 23/12/1996, n. 650, delle delibere impugnate, nell’assunto che in materia di servizi a sovrapprezzo la potestà regolatoria spetti al Ministero delle Comunicazioni, e non all’A.G.COM.

La censura è fondata nei termini che seguono.

Occorre premettere come, effettivamente, la norma suindicata disponga che “il Ministero delle poste e telecomunicazioni ... adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l’accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione”.

In attuazione della medesima è stato emanato il d.m. 2/3/2006, n. 145, regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

Si evince dunque, come è stato riconosciuto, in sede consultiva, da Cons. Stato, 26/8/2002, n. 2354, che ai sensi dell’art. 1, XXV comma, del d.l. n. 545/96, la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali spetta al Ministro delle Comunicazioni; né detta norma può ritenersi abrogata dallo ius superveniens (ed in particolare dall’art. 1, VI comma, lett. c, n. 2, della legge 31/7/1997, n. 249, che attribuisce al Consiglio dell’A.G.COM. il compito di garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi ed alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti, ovvero dall’art. 60, III comma, del d.lgs. 1/8/2003, n. 259, che si limita ad

attribuire all'Autorità un potere di vigilanza sui costi del servizio universale e dei servizi aggiuntivi).

Il Consiglio di Stato, nel ricordato parere, ha evidenziato la specialità della materia dei servizi audiotex e videotex, cui sono connesse "prevalenti esigenze di tutela della persona e dei valori di rilievo sociale e culturale, e di prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile"; tali da giustificare che la funzione regolatrice sia attribuita al potere politico, e dunque al Governo, invece che all'A.G.COM., portatrice, piuttosto, degli interessi "alla trasparenza, al pluralismo, ed alla garanzia della parità delle armi nei settori della informazione e dei mezzi di comunicazione".

Quanto ora osservato non determina peraltro la nullità delle delibere gravate, presupponente la c.d. incompetenza assoluta, o, meglio, il difetto assoluto di attribuzione, secondo quanto recita l'art. 21 septies della legge 7/8/1990, n. 241, nel testo novellato dalla legge 11/2/2005, n. 15, che implicherebbe, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma una mera incompetenza relativa, in quanto sia il Ministero che l'A.G.COM. sono attributari di funzioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, potendosi dunque escludere una completa estraneità dell'Autorità al potere che si è tradotto nel provvedimento adottato (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11/7/2001, n. 3898; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1/8/2008, n. 7802).

Appare ravvisabile, oltre al profilo formale, anche un contenuto qualitativo o contenutistico del vizio di incompetenza, derivante dal fatto che le delibere dell'A.G.COM. impugnate, a differenza della precedente delibera n. 418/07/CONS, contengono disposizioni incompatibili (e dunque non integrative od esecutive) rispetto alla legge ed al d.m. n. 145/06, come risulta chiaro considerando che l'art. 19 del regolamento da ultimo citato prevede che "i

fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a sovrapprezzo" attraverso il codice personalizzato (PIN), mentre le delibere oggetto di gravame stabiliscono o comunque presuppongono la disabilitazione automatica secondo il meccanismo del silenzio assenso, e dunque a prescindere da un'esplicita manifestazione di volontà dell'utente.

Per meglio percepire la differenza con il sistema introdotto dalla delibera n. 97/08/CONS, è utile chiarire che il "blocco selettivo di chiamata", secondo quanto desumibile dall'art. 1, lett. m), del più volte citato d.m. n. 145/06, consiste nella "opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione - disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number) le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo".

Il primo motivo di impugnazione che si propone avverso questa statuizione tende a far valere l'inammissibilità della censura di incompetenza. Secondo il Tar, soltanto il Ministero delle Comunicazioni sarebbe competente ad adottare regolamenti in materia di accesso ai servizi autotel, ivi compresa la disciplina del blocco o sbarramento delle chiamate. Ciò ai sensi dell'art. 1 comma 25 d.l. 545/96, il quale priverebbe del tutto l'Autorità di competenza regolamentare in tale specifica materia.

Se così fosse, tuttavia, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare per incompetenza la delibera 418/07. Già con questa, come si è visto, l'Autorità aveva inteso intervenire a disciplinare in modo generale la materia dello sbarramento e del blocco selettivo delle chiamate a talune numerazioni,

prevedendo, in sostanza, che gli operatori prestassero gratuitamente all'utenza il servizio di sbarramento generale delle chiamate verso le numerazioni comprese nel paniere di cui all'allegato. L'utente avrebbe dovuto soltanto chiedere tale servizio con una telefonata gratuita al centro di assistenza dell'operatore.

Questa previsione era già immediatamente lesiva degli interessi degli attuali appellati, perché comunque aggravava sensibilmente la disciplina del blocco selettivo rispetto a quella contenuta nell'art. 19 del DM 145/06, che si limitava a prevedere un servizio di blocco selettivo a PIN. La delibera 97/08, la prima impugnata dagli interessati, non faceva che modificare, rendendolo ulteriormente restrittivo, il regime della delibera 418/07, perché introduceva il blocco automatico delle chiamate indirizzate a quel paniere, basandosi sul c.d. silenzio assenso dell'utente, il quale avrebbe dovuto comunicare all'operatore di rete la propria volontà di rimuovere il blocco stesso. Né i ricorrenti né il Tar hanno sostenuto che la presunta incompetenza dell'Autorità riguardasse la sola introduzione del blocco automatico su silenzio assenso (per esprimersi in modo improprio). Ben di più, i ricorrenti e il Tar hanno sostenuto che la presunta incompetenza dell'Autorità si estendeva a tutta la materia della regolazione, in qualsiasi modo, degli accessi ai servizi a sovrapprezzo. Ma allora questa censura avrebbe dovuto essere mossa alla delibera iniziale 418/07, con cui l'Autorità introdusse il blocco generalizzato per panieri di numerazione (anche se su richiesta espressa dell'utente e non su "silenzio assenso"). La delibera 97/08 era un mero provvedimento consequenziale di quella, che modificava il meccanismo giuridico di attivazione del blocco. Come tale, essa avrebbe potuto certamente essere (come fu) censurata nel merito di questa modifica, ma non certo nella competenza, che era divenuta ormai inoppugnabile per mancata impugnazione della delibera presupposta n. 418/07.

Il Tar avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile il motivo di incompetenza.

2. In subordine, la decisione sul punto è erronea in diritto. Dal complesso della vicenda normativa e amministrativa riportata in narrativa emerge infatti senza ragionevole dubbio che sussiste la competenza dell'Autorità a disciplinare con regolamenti la materia dell'accesso e del blocco o sbarramento selettivo ai servizi in questione.

Secondo il Tar, il d.l. 545/96 e il DM 145/06, nel prevedere che il Ministero disciplini l'accesso ai servizi audiotex anche prevedendo servizi di autoabilitazione e autodisabilitazione da parte dell'utente, esaurirebbero il campo delle possibili competenze in materia di accesso e di sbarramento o blocco ai servizi di telecomunicazione. Non vi sarebbe quindi alcuno spazio per misure dell'Autorità.

Va obiettato che le due serie di misure e i loro presupposti normativi (delibera 97/08 e artt. 1 c. 6 l. 249/97 e 60 d. lgs. 259/2003, da un lato; e DM 145/06 e art. 1 c. 25 d.l. 545/96, dall'altro) hanno portata oggettiva ben diversa. Il DM Landolfi disciplina in generale le modalità di prestazione dei soli servizi audiotex, e prevede per quanto qui interessa, soltanto un blocco selettivo a PIN per singole chiamate o numerazioni.

La delibera 97/08 non contiene alcuna disciplina generale della prestazione dei servizi audiotex, perché si occupa in generale di tutte le numerazioni "speciali" classificate dal piano di numerazione (competenza propria dell'Autorità), ben al di là del campo delle sole numerazioni dedicate all'audiotex (si veda l'allegato contenente i panieri); e prevede per tutte queste (legate o meno all'audiotex) una serie di misure di blocco di varia specie, a PIN e, soprattutto, non a PIN, selettive e non selettive.

Questa differenza di oggetto è conforme alla ripartizione di competenze come delineata da codesto Consiglio di Stato nel parere che pure si è riportato in narrativa.

Secondo il Consiglio di Stato il Ministero deve occuparsi delle modalità di prestazione dei servizi a tutela dei singoli intesi come persone bisognevoli di tutela in quanto tali. Per questo disciplina le modalità concretamente operative di prestazione dei servizi e, quanto al blocco, prevede un blocco ad attivazione personale e individuale, quale è quello a PIN. Non a caso, il DM ammette l'esistenza di situazioni, che non è di sua competenza disciplinare, in cui operi un blocco generale (cfr. art. 14 comma 10) .

L'Autorità, anche qui come chiarito dal Consiglio di Stato, deve invece occuparsi della trasparenza ed efficienza del mercato. Per questo interviene a regolare gli aspetti economici (fatturazione trasparente) e, per ciò che attiene alla tutela tramite blocchi e sbarramenti, interviene solo quando la patologia degli abusi si rivela così diffusa da costituire non solo una minaccia per la sicurezza individuale, ma anche un fattore di turbativa della corretta concorrenza nel mercato. Da qui il titolo di competenza dell'Autorità a disciplinare anche la materia dei blocchi e sbarramenti. E, coerentemente, l'Autorità prevede forme di blocco di tipo generalizzato, automatico o su richiesta (dalla delibera 418 alla 97), non individualizzato come quelle a PIN. E lo fa con riferimento a tutte le numerazioni che presentino criticità in questo senso, anche se non collegate a servizi audiotex.

Come osservato dal Consiglio di Stato, insomma, i due ambiti di competenza potevano in qualche caso coincidere e sovrapporsi, ma restavano essenzialmente differenti per portata oggettiva, per presupposti normativi e per finalità. Essi potevano quindi ben coesistere.

Il Consiglio di Stato aveva chiaramente statuito, confrontando il progetto di decreto ministeriale con la originaria delibera 78/02 dell'Autorità, vigente all'epoca del parere, che sussisteva la competenza dell'Autorità a disciplinare la materia dei blocchi nella prospettiva della tutela della trasparenza e concorrenzialità del mercato.

Come si è riportato in narrativa, il Consiglio di Stato aveva potuto concludere che *“La circostanza che, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, di cui al d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, che attua, riportandola, la disposizione di cui all'art. 14 della direttiva 98/10/CE, l'Autorità abbia adottato la delibera n. 78/02 Cons., in data 13 marzo 2002, pubblicata nella G.U. del 4 maggio 2002, per garantire agli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche i servizi di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, non contrasta con la conclusione proposta. Infatti, il provvedimento dell'Autorità, che pur interferisce con la materia in questione, da un lato può concernere un ambito più vasto rispetto a quello dei servizi audiotex e videotex, dall'altro si limita a disciplinare il blocco selettivo di chiamata e la fatturazione dettagliata.”*

Questa situazione normativa, chiarissima e incontestata sotto il vigore del dpr 77/01, non può certo dirsi mutata dopo l'entrata in vigore della Direttiva servizio universale e del d. lgs. 259/2003.

Questi hanno, con formulazione diversa, ma ancora più generale, ribadito le clausole di competenza dell'Autorità riguardo all'accesso e al blocco dei servizi telefonici (tutti, non solo audiotex). Si vedano ancora gli artt. 10 della direttiva servizio universale e 60 d. lgs. 259/2003, richiamati nelle premesse delle delibere impugnate. Il blocco selettivo viene infatti visto come uno strumento complementare, ma ineludibile, dei meccanismi di controllo della spesa da parte degli utenti. Poiché non c'è dubbio che tutti gli altri aspetti del

controllo della spesa rientrano nella competenza regolamentare dell'Autorità, che l'ha esercitata, tra l'altro, con le varie prescrizioni in tema di fatturazione contenute nella delibera 418/07 e non impugnate, ne deve conseguire, sia per espressa statuizione normativa che per coerenza sistematica, la competenza dell'Autorità a regolare anche la materia del blocco selettivo (nella ricordata prospettiva della garanzia della trasparenza e correttezza concorrenziale del mercato).

Inoltre, la competenza dell'Autorità in tema di accesso si collega alla legge 249/97, il cui art. 1 comma 6 lett. c) n. 2, come si visto, prevede che l'Autorità "garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti". Questa ampia competenza regolamentare in materia di accesso, e quindi anche di blocco o sbarramento selettivo, non può certo essere esclusa dal d.l. 545/96, considerato il suo oggetto e il suo fine limitati all'audiotex; e considerato anche che si tratta di una normativa precedente a quella introdotta dalla legge 249..

Né sussiste la pretesa incompetenza "in concreto" o "qualitativa" o "contenutistica" ravvisata dal Tar. A parte l'oscurità del concetto, la delibera 97/08 non rende inapplicabile il DM 145/06, con il quale non si pone affatto in rapporto di incompatibilità per solo fatto di prevedere lo sbarramento automatico basato sul c.d. "silenzio assenso". Infatti, se un utente rifiuta il blocco automatico preventivo, può certamente avvalersi del blocco a PIN previsto dal DM 145/06. L'introduzione dello sbarramento preventivo automatico è, allora, questione di merito, non di competenza.

Così come lo è la questione della esistenza della "domanda" dell'utente, richiesta dall'art. 60 del d. lgs. 259/2003 e dall'art. 10 della direttiva servizio

universale; e che, si sostiene, non sarebbe compatibile con un sistema di silenzio-assenso.

In realtà la domanda c'è, perché il sistema del blocco preventivo con richiesta di disattivazione certamente si fonda su una effettiva manifestazione di volontà dell'utente. In questo sistema si possono, secondo i casi, configurare: 1) la manifestazione espressa della volontà di disapplicazione del blocco automatico; 2) la manifestazione tacita insita nella mancata richiesta di tale disapplicazione: manifestazione tacita che può certamente essere configurata poiché le delibere impugnate, come si è visto in narrativa riferendo del loro complesso iter formativo, anche indirizzato dalle ordinanze cautelari pronunciate dal Tar, garantiscono la piena informazione degli utenti circa l'esistenza del blocco automatico e circa le semplici modalità (telefonata gratuita al centro di assistenza) per ottenere lo sblocco; 3) la manifestazione espressa della volontà di riattivazione del blocco dopo una manifestazione di volontà tesa alla sua disapplicazione.

Anche il sistema impropriamente designato come "silenzio-assenso" si fonda, quindi, in realtà sempre sulla piena e consapevole volontà dell'utente.

Quanto al fatto che la "richiesta" dell'utente è prevista anche nell'art. 10 della direttiva servizio universale, a quanto appena osservato va aggiunto che la direttiva rappresenta è di mera armonizzazione, cioè fissa standard minimi, non massimi. Essa non vieta dunque agli Stati membri di prevedere soglie più avanzate di tutela. Lo stesso considerando 15 avverte che la situazione dovrà essere rivista alla luce della situazione concreta; che nel caso qui in esame ha evidenziato criticità crescenti.

Il Tar, in conclusione, avrebbe dovuto respingere il motivo fondato sull'incompetenza dell'Autorità.

In mero, ulteriore, subordine, si osserva che avrebbe dovuto accoglierlo, in ossequio al principio della domanda, soltanto in relazione alle quattro numerazioni effettivamente poste in causa dai ricorrenti (le numerazioni 892, 899, 144 e 166, come ricorda lo stesso Tar). Avrebbe dovuto invece dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione attiva e, comunque, di interesse la domanda di annullamento in quanto rivolta alla caducazione integrale del paniere di numerazioni (identificato nell'allegato alla delibera 418/07, come poi modificato dalla delibera 201/08) alle quali si applica il blocco automatico di chiamata.

3. Il Tar, anziché assorbirlo (come l'accoglimento del motivo di incompetenza avrebbe imposto), ha poi esaminato e accolto anche il motivo basato sul vizio di procedura che avrebbe infirmato la delibera 97/08, in quanto non preceduta da consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 249/2003.

L'analitica ricostruzione del fatto che si è premessa dimostra l'infondatezza anche di questo capo della decisione.

Il Tar ha infatti trascurato di rilevare che la delibera 97/08, come già esposto nel primo motivo, altro non era che uno sviluppo applicativo, dettato dall'esperienza negativa che stava emergendo, dell'intervento di tutela operato con la delibera 418/07, la quale introdusse per prima lo sbarramento generalizzato per panieri di numerazione. E questa delibera era stata adottata previa consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 cit., indetta con delibera 660/06 (si vedano le premesse di tutte queste delibere, integralmente riportate in narrativa). La delibera 418/07, poi, aveva istituito un apposito tavolo tecnico per procedere al monitoraggio della difficile situazione delle numerazioni "speciali"; e dal lavoro di questo tavolo erano emerse le circostanze che avevano condotto alla delibera 97/08. Quest'ultima, del resto, nelle proprie premesse dà

atto di essere stata adottata “AUDITI in data 24 gennaio 2008 gli operatori partecipanti al procedimento avviato con la delibera 660/06/CONS e le associazioni rappresentative dei consumatori”.

Le garanzie procedurali volute dall'art. 11 cit furono quindi pienamente rispettate. Né potrebbe rilevare la circostanza che taluno dei ricorrenti in primo grado possa non avere partecipato senza sua colpa alla consultazione pubblica in questione. Per rivendicare il proprio interesse partecipativo in ipotesi lesa (ma non si dice come), è infatti evidente che questi avrebbe dovuto impugnare la delibera 418/07 in quanto basata su un contraddittorio preventivo non completo. La conseguenziale delibera 97/08 non poteva che basarsi sulla partecipazione dei medesimi soggetti che avevano preso parte all'istruttoria della delibera presupposta.

Anche il motivo fondato sul vizio di procedura avrebbe quindi dovuto essere respinto dal Tar.

ISTANZA CAUTELARE

L'esecutività della sentenza impugnata va sospesa. Tale sentenza infatti arreca un danno potenzialmente irreparabile alla trasparenza e all'efficienza concorrenziale del mercato. Si è ampiamente visto in narrativa come il settore del mercato delle telecomunicazioni qui in esame sia esposto a forti criticità sul versante delle pratiche abusive o, addirittura, fraudolente. Tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi, interni e comunitari, che si sono riportati concordano nell'evidenziare questa situazione, che esige chiari presidi di tutela. La sussistenza di una situazione critica è, del resto, pacifica in causa perché non contestata nei ricorsi o nei motivi aggiunti (p. es. sotto il profilo dell'eventuale difetto di istruttoria). La documentazione prodotta in primo grado, infine, attesta

l'elevato numero di denunce di abusi e frodi che costantemente vengono presentate dagli utenti.

La vicenda che si è riportata in narrativa, poi, dimostra come i meccanismi di tutela basati sulla libertà di prestazione dei servizi a sovrapprezzo e sulla possibilità per l'utente di chiedere l'attivazione di blocchi o sbarramenti non abbiano inciso significativamente su questo stato di cose. In questo quadro, la sola misura che possa assicurare la trasparenza del mercato è il blocco preventivo; che, del resto (come già ritenuto in sede cautelare del Tar, che ha infine respinto le istanze cautelari proposte dai ricorrenti) non è un sistema rigido perché è accompagnato dall'operatività, prevista da tutte le delibere riportate e in concreto manifestatasi con la delibera 201/08 (che il Tar correttamente non ha annullato), di meccanismi di verifica permanente delle criticità. Si prevede infatti, da un lato, che gli operatori interessati dal blocco preventivo possano chiedere la deroga per talune numerazioni riguardo alle quali dimostrino che non sussistono criticità. Dall'altro, è previsto un meccanismo di monitoraggio permanente della situazione (tavolo tecnico di cui all'art 6 della delibera 418/07), rivolto allo scopo di aggiornare periodicamente il paniere delle numerazioni comprese nel blocco. La citata delibera 201/08 è appunto un esempio di revisione di tale paniere.

A fronte di questi rilevanti profili di danno pubblico, sta l'inconsistenza del danno privato. I ricorrenti in primo grado non hanno infatti mai dimostrato, al di là di generiche allegazioni, che il blocco preventivo come sopra configurato arreca un irreparabile pregiudizio alla loro continuità aziendale. Essi non hanno mai fornito dati precisi del fatturato imputabile a ciascuna delle numerazioni interessate e del rapporto di tale fatturato con il complessivo volume d'affari delle imprese da loro gestite (che si occupano della prestazione di molteplici


servizi, non necessariamente legati al mezzo telefonico e alle numerazioni a sovrapprezzo). Se si considera che il sistema è entrato definitivamente in funzione dal luglio 2008, allorché il Tar ha respinto le istanze cautelari, senza che ciò abbia finora prodotto conseguenze apprezzabili sull'avviamento delle imprese interessate, si trae ulteriore conferma della recessività del danno privato rispetto a quello di natura pubblica.

Tutto ciò premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come sopra rapp.ta e difesa ricorre a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato affinché, previa sospensione, annulli o riformi la sentenza in epigrafe e per l'effetto dichiari inammissibile ovvero respinga il ricorso introduttivo.

Roma, 10 gennaio 2009

Paolo Gentili

avvocato dello Stato



Relata di notifica

Ad istanza dell'Avvocatura dello Stato io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma ho notificato il sujesteso appello a:

1) Greentel S.r.l., 2) Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici - COSTT, 3) eDreams S.r.l., 4) Punto S.r.l., 5) Dvbcom S.r.l., 6) Telemedico S.r.l., 7) Unitedcom S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Siciliano e Giovanna De Santis, presso i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via di San Sebastianello n. 9; (Studio Bird & Bird)

quivi recandomi e consegnandone 7 (sette) copie conformi a mani di

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

94

CASSA 5 /2009 Cron. 413 Dest. 2/7 Data Ric. 10/01/2009

Richiedente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO ESENTE**

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
**COMITATO OPERATORI SERV. TELEFONICI E TELEMATICI COSTT IN PERS. LEG. RAP PT RAP E DIF ED
ELETT DOM C/O AVV.TI DOMENICO SICILIANO E GIOVANNA DE SANTIS STUDIO BIRD & BIRD**

ROMA - VIA S. SEBASTIANELLO, 9


mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

Luca Scorsello

forare

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto ai sensi di legge.

Roma, *notif. 10/1/09*



L'Ufficiale Giudiziario

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____